



Tribunale di Livorno

Comitato ex art. 179 disp. att. c.p.c.

**INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO
NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI A PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA AI
SENSI DEGLI ART. 534-BIS E 591-BIS C.P.C.**

Il Presidente del Comitato,

Visto l'art. 179-ter disp. att. c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), che prevede la formazione di un elenco dei professionisti tenuto dal Presidente del Tribunale;
richiamato il provvedimento del Presidente del Tribunale del 29 maggio 2023 che ha nominato il suddetto Comitato;
richiamate integralmente le indicazioni fornite dal Comitato nel verbale del 19 giugno 2023;

DISPONE

che le domande di cui al 4° comma dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., vengano presentate esclusivamente con modalità telematiche in conformità alle specifiche tecniche richiamate dalla previsione normativa primaria di cui sopra, mediante accesso alla piattaforma predisposta in collaborazione con Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e raggiungibile attraverso il sito internet del Tribunale.

In particolare, i professionisti interessati dovranno registrarsi al sistema accedendo dal collegamento presente sull'home page del sito web del Tribunale denominato "ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA" e cliccando successivamente sul pulsante "AREA RISERVATA AI PROFESSIONISTI".

A seguito della registrazione, accedendo alla propria area riservata, sarà possibile generare ed inviare la propria domanda di iscrizione all'elenco predetto congiuntamente agli ulteriori documenti richiesti, nonché seguire lo stato di gestione della stessa. In particolare, il professionista dovrà:

1. inserire i propri dati personali ed anagrafici, tramite il menu "*Dati personali*";
2. inserire gli ulteriori dati richiesti e generare la domanda di iscrizione all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e le eventuali autocertificazioni, tramite il menu "*Prima iscrizione - Generazione domanda*";
3. firmare digitalmente la domanda e le eventuali autocertificazioni, utilizzando il proprio software di firma;
4. caricare ed inviare la domanda di iscrizione e gli altri documenti richiesti dal Tribunale, tramite il menu "*Prima iscrizione - Caricamento domanda e allegati*".

Dopo l'invio della domanda al Presidente del Tribunale, la stessa non potrà essere modificata o integrata. Nel caso in cui occorra, per qualunque motivo, presentare nuovamente la domanda, sarà necessario richiedere preventivamente l'annullamento della domanda presentata via pec all'indirizzo prot.tribunale.livorno@giustiziacert.it

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2. certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza (o domicilio professionale) nel circondario del tribunale;
5. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale e dell'assenza di provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione in atto;
6. copia fronte-retro di documento di identità in corso di validità;
7. ricevuta di pagamento della somma di € 16,00 mediante delega bancaria F23 (**codice tributo: 456T; causale: PA; Ufficio o Ente: 9BX e Codice Territoriale: E625**).
8. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. e dunque:
 - a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione
 - b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015
 - c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio

nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

A tale scopo, si riportano le indicazioni fornite dal Comitato nel verbale della riunione 19.6.2023:

“Il comitato ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in ordine ai requisiti richiesti dall’art 179 ter disp. att. c.p.c. al fine di stabilire una linea uniforme, che sarà seguita nel vaglio delle domande.

1. Ai fini dell’interpretazione del comma 4 n 3) della norma, si intende per “residenza” nel circondario del Tribunale, anche il domicilio professionale, ovvero l’indirizzo dello studio professionale, purché sia rispettato il requisito di unicità di iscrizione all’elenco di cui al comma 10.

2. Ai fini dell’interpretazione del comma 5 lettera A):

*A) **ambito di materia:** saranno computate le deleghe, ricevute oltre che nell’ambito delle esecuzioni immobiliari, anche nelle esecuzioni mobiliari aventi ad oggetto beni mobili registrati, nei giudizi di divisione ordinaria, nelle procedure concorsuali e nelle procedure di volontaria giurisdizione (es. eredità giacente, amministrazioni di sostegno, ecc.) purché la delega sia conferita secondo le disposizioni contenute nelle linee guida per i delegati delle esecuzioni immobiliari.*

*B) **ambito temporale:** saranno computati gli incarichi conferiti nel quinquennio precedente alla data di deposito della domanda.*

C) si intende “svolto” un incarico, anche se conferito in precedenza, nell’ambito del quale sia stato redatto un verbale di aggiudicazione di almeno un lotto. Qualora la delega abbia ad oggetto più lotti sarà computato un unico incarico.

Non sarà computato l’incarico nel quale, per qualsiasi ragione, non è stato redatto il verbale di aggiudicazione (es. estinzione anticipata).

3. Ai fini dell’interpretazione del comma 5 lettera C): in caso di corsi organizzati da enti diversi dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato, il certificato dovrà attestare che il corso e il relativo esame finale si sono svolti nel rispetto delle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura.”

Tanto premesso,

si invitano i professionisti interessati a compilare le domande telematiche di iscrizione all'elenco in oggetto, corredate dalla documentazione suindicata e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c., entro il 31 ottobre 2023.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Livorno, al Consiglio dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno ed al Consiglio Notarile del distretto di Livorno, affinché ne curino la diffusione ai rispettivi iscritti, nonché alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e al Responsabile del sito del Tribunale per la pubblicazione.

Livorno 29 giugno 2023.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

dott. Gianmarco Marinai